



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Le valutazioni civilistiche e fiscali (cenni)


Prof. LUCA BAGNOLI

Cosa studiare

- **le slide**
- **art. 2426 c.c.**
- **da leggere: artt. 83, comma 1, TUIR**

La disciplina civilistica

- Prudenza
- Prospettiva della continuazione dell'attività
- Valutazione separata degli elementi eterogenei



Criteri di valutazione

- per tutti gli stakeholder (C.C.)
- riguardano solo le voci di Sp
- art. 2426 C.C. (NB.: *lettura integrale*)

L'art. 2426 C.C. riguarda:

- ▶ **immobilizzazioni, partecipazioni, costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo, avviamento, aggio e disaggio su prestiti, crediti e debiti, attività e passività in valuta, rimanenze, titoli e attività finanziarie non immobilizzate, lavori in corso su ordinazione, strumenti finanziari derivati**

I criteri di valutazione civilistici



Costo storico

- può essere di acquisto o di produzione
- è certo e neutrale



Valore d'uso o di presunto realizzo, se inferiore al costo



Costo ammortizzato per titoli, crediti e debiti



Criteri di valutazione alternativi, per specifiche poste di bilancio

I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Sono ammesse deroghe, a condizioni che siano motivate in NI indicando l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico (art. 2423-bis, comma 1)

NB.: tali criteri saranno approfonditi in relazione alla singola posta da valutare, anche attraverso la lettura dei relativi OIC

I criteri di valutazione civilistici: *un esempio*

- Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.
- Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
- Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto.
- Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.
- Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile.



I criteri di valutazione civilistici: *un esempio*

- Le rimanenze (...) sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
- ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore
- tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi
- i costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione



I criteri di valutazione «alternativi»



Metodo del PN
*per le
partecipazioni*



**Costo medio
ponderato, Lifo,
Fifo** - solo per i
beni fungibili
(NB. sempre
metodo del
costo storico)



**Corrispettivi
maturati**
per i lavori in
corso su
ordinazione



Fair value,
per gli
strumenti
finanziari
derivati

NB.: tali criteri saranno approfonditi in relazione alla poste da valutare, anche attraverso la lettura dei relativi OIC

C.I. Rimanenze di magazzino

Le rimanenze, costituite da merci, materiale di confezionamento e di consumo, sono state valutate al minore tra il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori direttamente attribuibili, calcolato con il metodo FIFO e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato di fine esercizio. Le rimanenze sono iscritte in bilancio al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato quando questo risulti minore del relativo valore contabile. Le scorte obsolete e di lento rigiro sono valutate in relazione alla loro presumibile possibilità di utilizzo ovvero di realizzo.





**PIAGGIO
GROUP**



Crediti

I crediti commerciali e gli altri crediti sono riconosciuti inizialmente al fair value e successivamente valutati in base al metodo del costo ammortizzato, al netto del fondo svalutazione. Le perdite su crediti sono contabilizzate in bilancio quando si riscontra un'evidenza oggettiva che il Gruppo non sarà in grado di recuperare il credito dovuto dalla controparte sulla base dei termini contrattuali. Quando la riscossione del corrispettivo è differita oltre i normali termini commerciali praticati ai clienti, si procede all'attualizzazione del credito.



Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale laddove previsto, al costo d'acquisto o di produzione e sono esposte al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e gli altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di produzione e fino al momento dal quale l'immobilizzazione può essere utilizzata. Gli oneri pluriennali, che includono i costi di addestramento e di qualificazione del personale, sono iscritti quando è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la Società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità.

Riepilogo sulle valutazioni

Articolo 2426 c.c.

Criteri di valutazioni

[1]. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

- 1) – 4) le immobilizzazioni
- 5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale
- 6) l'avviamento
- 7) il disaggio e l'aggio su prestiti
- 8) i crediti e i debiti
- 8-*bis*) le attività e passività monetarie in valuta
- 9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
- 10) i beni fungibili
- 11) i lavori in corso su ordinazione
- ~~11-*bis*) gli strumenti finanziari derivati~~

I criteri di valutazione per il Fisco

Articolo 83 Tuir

(Determinazione del reddito complessivo)

- 1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta), le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni ... (...) ... per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.**



I criteri di valutazione per il Fisco

Articolo 109 Tuir

(Norme generali sui componenti del reddito d'impresa)

1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di **competenza**; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora **certa l'esistenza** o **determinabile in modo obiettivo l'ammontare** concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.



I criteri di valutazione per il Fisco



Dai Quesiti - Eutekne

Quesito del 23.2.2018

Una società che commercializza concentrati di succhi di frutta valuta le rimanenze di magazzino (beni fungibili) attribuendo alle singole unità fisiche i costi specificamente sostenuti per il loro acquisto (valutazione a costi specifici). Al 31.12 la suddetta società iscrive in bilancio il minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzazione desumibile dal mercato (ex art. 2426 co. 1 n. 9 c.c.), generando così una svalutazione delle rimanenze.

Nella ris. 12.11.2013 n. 78, l'Agenzia delle Entrate si è espressa per l'irrilevanza fiscale di tale svalutazione (in senso contrario, cfr. norma di comportamento ADC n. 168).

Si chiede se l'Agenzia delle Entrate abbia cambiato il proprio orientamento.



Dai Quesiti - Eutekne

L'Agenzia delle Entrate non risulta aver modificato l'orientamento espresso nella ris. 12.11.2013 n. 78, che è stato poi riproposto anche nella circ. 14.5.2014 n. 10 (§ 6.2). In particolare, secondo l'Agenzia, la svalutazione delle rimanenze dei beni valutati a costo specifico è fiscalmente irrilevante; pertanto, le imprese che vi procedono sono obbligate ad effettuare in sede di dichiarazione una variazione in aumento, che va a neutralizzare, sotto il profilo fiscale, la componente negativa iscritta a Conto economico.

La risoluzione 78/2013 distingue tra due diverse fattispecie:


- beni fungibili, ammessi alla valutazione secondo le metodologie del LIFO, del FIFO o della media ponderata, per i quali le svalutazioni sono deducibili (ex art. 92 co. 5 del TUIR);
- beni infungibili, valutati secondo il criterio del costo specifico in funzione delle loro caratteristiche, i cui minori valori non possono assumere rilevanza sotto il profilo fiscale (e vengono, quindi, recuperati solo all'atto della vendita del bene).

In senso contrario, si è espressa la Norma di comportamento ADC n. 168, secondo la quale, anche per le rimanenze di beni valutati secondo il criterio del costo specifico sarebbe possibile sostenere la piena rilevanza fiscale dei minori valori iscritti in bilancio, sulla base del principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio.




domande

Sono esempi di componenti positivi di reddito che confluiscono nella voce A5 del Conto Economico “Altri ricavi e proventi, ...”:

- A. i ricavi delle vendite di prodotti finiti al netto degli eventuali resi da clienti, abbuoni, premi, sconti di natura commerciale
- B. i proventi da partecipazioni finanziarie
-  C. gli affitti attivi di fabbricati, terreni, impianti e macchinari
- D. i costi capitalizzati per l'esecuzione di lavori interni

Nella valutazione delle rimanenze di magazzino:

-  A. costo medio ponderato, LIFO e FIFO sono alternativi al costo specifico nei soli beni fungibili
- B. costo medio ponderato, LIFO e FIFO sono alternativi al valore di presunto realizzo nei soli beni fungibili
- C. costo medio ponderato, LIFO e FIFO sono una possibile applicazione del costo specifico nei beni infungibili

domande

Gli eventuali utili derivanti dalla deroga ex art. 2423, co. 5:

A. sono interamente distribuiti

B. possono essere utilizzati solo per far fronte alle perdite di esercizio


C. vengono distribuiti solo se la riserva legale è pari a 1/5 del capitale sociale

 **X. devono essere iscritti in una riserva non distribuibile**

Ai fini della determinazione del reddito fiscale imponibile, quale delle seguente è una variazione “in aumento” del risultato economico d’esercizio:

A. ricavo non imponibile

B. ricavo di competenza ed anche imponibile

 **X. costo non deducibile**

D. costo non iscritto in bilancio, ma deducibile